

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ROMANIMAMUNDI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 1 – E' costituita con sede in Roma, oggi via Val Maira, 75 – scala B – int.8 – una Associazione culturale con la denominazione "Associazione Culturale Romanimamundi". Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali in Italia e all'estero. La durata dell'Associazione è illimitata. L'assemblea ne può deliberare lo scioglimento.

ART. 2 – L'Associazione si propone lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza della storia con iniziative di valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio storico, archeologico, religioso, artistico e culturale con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica con l'organizzazione di visite guidate, si propone inoltre di predisporre, allestire, promuovere, organizzare convegni, seminari, mostre, conferenze, proiezioni multimediali e telematiche, concerti, itinerari turistici ed enogastronomici, pubblicazioni di notiziari, saggi, quaderni di studio, riviste e tutte quelle azioni necessarie per il raggiungimento dello scopo predetto trattando anche con Enti e Ministeri.

Può inoltre costituire gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare e alla crescita della cultura in genere. L'Associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di confronti interpersonali.

L'Associazione svolge la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessaria o utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3 – E' tassativamente escluso ogni scopo di lucro.

ART. 4 – Possono far parte all'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Le categorie dei soci sono:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione e che, pur non intervenuti nella costituzione, abbiano contribuito, sia inizialmente che successivamente al potenziamento dell'Associazione stessa, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie.

Hanno la qualifica di soci ordinari tutti coloro che, aderendo agli scopi dell'Associazione, siano ammessi a farne parte e versino il contributo associativo stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Essi potranno intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberativo. Potranno essere nominati soci onorari, con deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che si saranno particolarmente resi meriti per cospicui apporti di ordine culturale e finanziario.

ART. 5 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e-mail personale; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi soci. La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo il quale provvederà ad accettare o meno la domanda di adesione.

ART. 6 – I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione sono esonerati dal versamento di quote annuali.

ART. 7 – I soci hanno diritto a ricevere all'atto di ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività attuate dall'associazione.

ART. 8 – I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto; quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni o radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART.10 – L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 11 – L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo si compone da tre a cinque membri, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. I soci fondatori nominati nell'atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto un rimborso spese per l'opera da loro prestata.

ART. 17 – Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18 – Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 19 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 20 – Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART. 21 – I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

ART. 22 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 23 – In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente o Associazione che persegua fini analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.